

ALLEGATO A – (Statuto dell'Associazione Inform-Azione Donna Bambini Ancora come modificato dall'Assemblea del 23 gennaio 2023)

STATUTO

Art. 1 - Costituzione.

È costituita nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'organizzazione di volontariato denominata: INFORM- AZIONE DONNA BAMBINI ANCORA ODV

L'Associazione adotta come riferimento normativo il Decreto Legislativo n. 117/17 “cd. Codice del Terzo Settore”, la legge quadro del volontariato 266/91 e la legge regionale 01/08.

Art. 2 - Sede.

La sede legale è fissata in Milano, in via Procaccini, 34. Il consiglio direttivo potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, uffici distaccati, centri o comitati periferici, in relazione ad esigenze, anche temporanee, per il raggiungimento dello scopo dell'associazione.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 3 - Durata.

La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 4 - Carattere.

L'associazione è apolitica e aconfessionale, ha carattere volontario e non ha scopi di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopo analogo od affine al proprio, nonché a enti con scopi sociali ed umanitari. Si precisa altresì come ciascun singolo socio, anche aderente a qualunque altro movimento c/o associazione sia tenuto, in senso alla presente associazione e relazionandosi per la stessa verso i terzi, al rispetto del proprio ruolo di rappresentanza esclusiva della stessa.

Art. 5 - Scopo.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono:

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 D.Lgs 117/17;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 D.Lgs 117/17;

esenzione da imposta di bollo e registro
ai sensi art. 82 D.lsg. 117/2017 e D.lgs 105/2018

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- attività di informazione e di sensibilizzazione sociale (attraverso qualsiasi mezzo di informazione) rivolte alla popolazione, alle famiglie, agli educatori e ai bambini in riferimento a situazioni di disagio di donne e minori in difficoltà e sottoposti ad abusi con particolare attenzione a condizioni di disadattamento, abbandono e violenza;
- attività di sostegno concreto verso famiglie con problemi ed in situazioni di particolare disagio. Gli interventi saranno realizzati dai volontari dell'associazione, professionisti terzi chiamati in qualità di esperti o con il supporto di altre associazioni, enti pubblici e altri soggetti che condividano le finalità e gli obiettivi dell'associazione;
- l'attività dell'associazione può anche estendersi al sostegno, sulla base di progetti mirati, di iniziative svolte da enti con l'obiettivo di perseguire gli scopi statutari;
- erogazione di denaro, generi alimentari e non, a soggetti in difficoltà residenti in Italia o anche in paesi esteri;
- interventi di sostegno a popolazioni che hanno subito calamità di qualunque tipo anche attivo o con donazioni di denaro o altri generi. Il supporto potrà essere rivolto anche all'imprenditoria locale con acquisto di prodotti tipici.

Per le attività di interesse generale prestate l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 6 — Soci

Possono essere soci dell'associazione cittadini italiani e stranieri, residenti in Italia o in paesi facenti parte della Comunità Europea, di sentimenti e comportamenti democratici. Potranno infine essere soci enti pubblici e privati del Terzo Settore (rappresentati da una persona) aventi finalità e scopi sociali e umanitari, senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato. Le persone rappresentanti enti pubblici e privati aventi finalità e scopi sociali e umanitari, senza scopo di lucro, non potranno, in ogni caso, assumere posizioni di controllo all'interno dell'associazione.

6.1 - Categorie di soci

I soci sono classificati nelle seguenti categorie:

- Soci fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione;
- Soci ordinari: coloro che verranno ammessi con tale qualifica dal consiglio direttivo;
- Soci benemeriti o onorari: coloro i quali, per la loro personalità, per la frequenza all'associazione o per altre particolari benemerenze, verranno nominati con tale qualifica dal consiglio direttivo;

esenzione da imposta di bollo e registro
ai sensi art. 82 D.lsg. 117/2017 e D.lgs 105/2018

- Soci sostenitori: coloro che per affinità di sentire contribuiscono e/o partecipano all'attività dell'associazione.

6.2 - Ammissione dei soci

L'ammissione dei soci ordinari avviene su domanda degli interessati e, previa presentazione da parte di almeno un socio fondatore o ordinario, su delibera del consiglio direttivo presa a maggioranza.

L'ammissione dei soci benemeriti o onorari avviene su presentazione/domanda di almeno un socio fondatore o ordinario, su delibera del consiglio direttivo presa a maggioranza.

L'ammissione dei soci sostenitori avviene su delibera del consiglio direttivo presa a maggioranza.

L'ammissione dei soci è subordinata al versamento della quota associativa.

È esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

6.3 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde:

- per morte;
- per dimissioni da presentarsi per iscritto al consiglio direttivo;
- per il mancato versamento della quota associativa annuale da versarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno;
- per esclusione a seguito di deliberazione del consiglio direttivo, presa a maggioranza assoluta dei suoi membri, su segnalazione del collegio dei probiviri o del collegio dei revisori, se nominati, per gravi motivi o gravi infrazioni allo statuto, previa contestazione all'interessato del fatto addebitato; il provvedimento dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato;
- per inattività a seguito di deliberazione del consiglio direttivo dovuta ad inattività del socio per un periodo di sei mesi, previa regolare contestazione.

Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri.

6.4 Diritti e doveri degli associati

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- partecipare alle Assemblee e di votare direttamente o per delega;
- eleggere i componenti del consiglio diretto e le eventuali altre cariche sociali;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- accedere ai documenti e agli atti dell'Associazione;
- dare le dimissioni in qualsiasi momento;

esenzione da imposta di bollo e registro
ai sensi art. 82 D.lsg. 117/2017 e D.lgs 105/2018

- chiedere il rimborso delle sole spese documentate sostenute durante lo svolgimento delle attività sociali in Italia e all'estero.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- tenere un corretto comportamento etico-morale nelle relazioni interne con gli altri soci e verso i terzi;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- e contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi sociali con la propria attività gratuita e volontaria, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione.

Art. 7 - Organi Sociali Organi dell'Associazione sono:

- Assemblea degli aderenti;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo, se nominato;
- Organo di Revisione legale dei conti, se nominato.

Art. 8 - Assemblea

L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci.

L'assemblea si riunisce in sessione ordinaria o straordinaria tutte le volte che il consiglio direttivo lo ritiene opportuno o su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto, ex art. 20 Codice Civile.

Per favorire la democraticità, è consentita, solo per l'assemblea ordinaria, l'espressione del voto mediante delega scritta da conferire ad altro associato. Ogni socio può ricevere tre sole deleghe, conferite nominativamente per l'assemblea. La delega dovrà essere esibita e trattenuta agli atti dell'assemblea con la firma in originale dell'associato delegante. È esplicitamente escluso il voto per corrispondenza.

Art. 8.1 - Compiti dell'Assemblea

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il 30 Aprile per:

- l'approvazione del programma e del preventivo economico per l'anno successivo;

l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;

- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti dell'Organo di Controllo (se previsto);
- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto);
- approvare gli indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- approvare l'eventuale regolamento interno all'uopo predisposto dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- fissare l'ammontare del contributo associativo.

8.2 - Convocazione dell'assemblea

Le assemblee ordinarie o straordinarie sono convocate dal consiglio direttivo a mezzo lettera raccomandata, via e-mail, fax, whatsapp o altri mezzi tecnologici almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

La convocazione dovrà contenere l'elenco dettagliato delle materie da discutere.

8.3 - Quorum per le deliberazioni dell'assemblea

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza semplice dei presenti, con la presenza di almeno la metà più uno dei soci in prima convocazione e qualunque sia il numero dei soci presenti in seconda convocazione.

8.4 – Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno 2/3 e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

8.5 - Presidenza dell'assemblea

esenzione da imposta di bollo e registro
ai sensi art. 82 D.lsg. 117/2017 e D.lgs 105/2018

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente. In caso di assenza sia del presidente che del vicepresidente, l'assemblea è presieduta da un socio nominato dall'assemblea stessa.

8.6 - Verbali dell'assemblea

I verbali dell'assemblea sono redatti dal segretario del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata dall'assemblea.

In casi particolari o qualora sia richiesto da norme di legge, il verbale dell'assemblea potrà essere redatto da un notaio.

8.7 - Deliberazioni assembleari nei confronti dei soci.

Le deliberazioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in conformità al presente statuto, sono vincolanti per tutti i soci anche se dissenzienti.

I soci dissenzienti hanno facoltà di recedere dall'associazione senza onere alcuno.

Art. 9 - Consiglio Direttivo

9.1 - Composizione e nomina

Il consiglio direttivo è composto da cinque a sette membri.

Lo stesso è nominato dall'assemblea dei soci e rimane in carica per quattro anni. La nomina del primo consiglio direttivo viene effettuata in sede di costituzione dell'associazione. Al termine del mandato i Consiglieri possono essere riconfermati.

In caso di cessazione dei componenti di un organo sociale, non è prevista cooptazione. Dovrà essere tempestivamente convocata assemblea dei soci per ristabilire il numero previsto dei membri a statuto.

9.2 - Revoca

I consiglieri in carica possono essere revocati dall'assemblea per giusta causa. La stessa assemblea provvede alla nomina dei sostituti.

9.3 - Funzioni del consiglio Direttivo.

Compete al Consiglio Direttivo:

- il potere di rappresentanza generale dell'associazione nei confronti dei terzi;
- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo e il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;

esenzione da imposta di bollo e registro
ai sensi art. 82 D.lsg. 117/2017 e D.lgs 105/2018

- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- eleggere il Presidente e il Vice Presidente o più Vice Presidenti;
- nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non aderenti;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- deliberare in merito all'esclusione di aderenti;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio. Istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
- nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri.

9.4 - Delibere

Le deliberazioni del consiglio direttivo, salvo diversa disposizione dello statuto sociale, sono prese a maggioranza dei presenti: la sua costituzione sarà valida solo se saranno presenti almeno la metà più uno dei suoi membri in carica.

9.5 - Riunioni

Il consiglio direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, almeno una volta all'anno e comunque ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario, o quando lo chiedano almeno tre componenti del consiglio.

La convocazione avviene per lettera raccomandata o fax o e-mail o whatsapp inviati almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione.

Alle riunioni partecipa il segretario: in sua assenza, le sue funzioni saranno svolte da un membro del consiglio, nominato dal Presidente.

Possono altresì partecipare i membri del consiglio dei revisori con funzioni meramente consultive.

Art. 10 - Presidente

Il presidente è nominato dal consiglio direttivo e dura in carica per lo stesso periodo di durata del consiglio stesso. La nomina del primo presidente viene effettuata in sede di costituzione dell'associazione.

Esso rappresenta l'associazione di fronte a terzi e in giudizio. Il presidente ha firma sociale per l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio direttivo. Il consiglio direttivo può attribuire al

esenzione da imposta di bollo e registro
ai sensi art. 82 D.lsg. 117/2017 e D.lgs 105/2018

presidente deleghe permanenti per determinate categorie di atti. Il presidente può delegare ad altri membri del consiglio direttivo parte delle deleghe ricevute dal consiglio direttivo stesso.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Organo Di Controllo

Art. 11 - Composizione

L'organo di controllo può anche essere monocratico.

11.1 - Nomina

L'organo di controllo è nominato dall'assemblea e rimane in carica per un triennio. La prima nomina viene effettuata in sede di costituzione dell'associazione.

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

11.2 - Funzioni

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 12 - Organo di Revisione legale dei conti

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

All'organo di revisione, qualora nominato, spettano i poteri previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/17.

Art. 13 - Gratuità delle cariche

Le cariche sociali sono gratuite in dipendenza della loro carica. Esse avranno diritto solo al rimborso delle spese documentate e approvate dal consiglio direttivo, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dallo stesso, e approvati dall'Assemblea.

Art. 14 - Entrate

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'associazione, nella misura fissata dall'assemblea ordinaria;
- quota associativa annuale, da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria;
- contributi dei soci onorari;
- quote contributive dei soci sostenitori;
- eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in occasione di particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti il bilancio ordinario;
- versamenti volontari ed erogazioni liberali degli associati e/o di terzi;
- contributi da Pubbliche Amministrazioni, Enti locali, Istituti di credito ed Enti in genere, dallo Stato, dalla Regione, dall'Unione Europea e/o da organismi internazionali, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- donazioni, sovvenzioni, lasciti di associati e/o terzi i contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno solare in corso, indipendentemente dal momento dell'avvenuta iscrizione del nuovo socio. Il socio dimissionario e/o escluso è tenuto al pagamento del contributo sociale per l'anno in corso;
- raccolta fondi svolta nei limiti e nelle disposizioni enunciate nell'art. 7 D.Lgs. 117/17.

Art. 15 - Patrimonio

Il patrimonio costituisce mezzo idoneo, esclusivamente deputato al conseguimento dello scopo dell'associazione.

Esso rappresenta garanzia per soddisfare le ragioni creditorie e, in caso di scioglimento dell'associazione, non può essere ridistribuito fra i soci.

È fatto inoltre divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

Sussiste espresso obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, e di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di estinzione o scioglimento, previo parere dell'Ufficio regionale del RUNTS di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso

esenzione da imposta di bollo e registro
ai sensi art. 82 D.lsg. 117/2017 e D.lgs 105/2018

l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 16 - Bilancio

Al termine di ogni esercizio sociale il consiglio direttivo redige il bilancio che deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea degli associati.

Il bilancio dell'esercizio deve essere depositato presso la sede dell'associazione per i dieci giorni antecedenti la data di convocazione dell'assemblea, a disposizione dei soci. L'assemblea per l'approvazione del bilancio annuale deve essere convocata entro quattro mesi dalla data di chiusura di ciascun esercizio sociale.

Il bilancio deve essere redatto secondo corretti principi contabili e deve essere improntato alla massima chiarezza.

Il bilancio deve essere corredato di una relazione sulla gestione, predisposta dal consiglio direttivo.

Art. 17 - Modifiche statutarie

Eventuali modifiche da apportare allo statuto dell'associazione potranno essere proposte da uno degli organi o 1/10 dei soci. Le delibere dovranno essere approvate dall'assemblea dei soci con le maggioranze indicate all'articolo 8.4 del presente Statuto.

Art. 18 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Art. 19 - Personale retribuito

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge o da apposito regolamento eventualmente adottato dall'organizzazione.

Art. 20 - Responsabilità ed assicurazione degli aderenti

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 21 - Responsabilità della organizzazione

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 22 - Assicurazione dell'organizzazione

esenzione da imposta di bollo e registro
ai sensi art. 82 D.lsg. 117/2017 e D.lgs 105/2018

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

Art. 23. -Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al D.Lgs. 117/17, al codice civile e alla vigente normativa in materia di volontariato.